



# COMUNE DI MELENDUGNO

## Provincia di Lecce

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 28/07/2023

**OGGETTO:** Approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56.

L'anno duemilaventitre, il giorno trentuno, del mese di Luglio alle ore 17:27, nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Sigg. Consiglieri.

All'appello risultano:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
PRESIDENTE	DIMA COSIMO	SI
SINDACO	CISTERNINO ORONZO MAURIZIO	--
CONSIGLIERE	RUSSO MAURO	SI
CONSIGLIERE	DURANTE GRAZIA	SI
CONSIGLIERE	DIMA LUIGI	SI
CONSIGLIERE	MONTINARO ROBERTA	--
CONSIGLIERE	PETRACHI RAMONA	SI
CONSIGLIERE	STELLA FRANCESCO	SI
CONSIGLIERE	GERARDI MARIA PATRIZIA	SI
CONSIGLIERE	DIMA SIMONE	--
CONSIGLIERE	MARRA PIETRO	--
CONSIGLIERE	POTI MARCO	--
CONSIGLIERE	RESCIO ANDREA	--

Presenti n° 7 Assenti n° 6

Partecipa il Segretario Generale MEGHA MARIA ELENA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, DIMA COSIMO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- l'art. 17-bis, co. 1, del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56 recante "Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali", dispone che: *gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 commi 227, 229-bis e 231 della legge 29 dicembre 2022 n.197.*

VISTE le disposizioni comprese nei commi da 231 a 252 dell'art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, di disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente nazionale della riscossione, da assumere a riferimento compatibilmente con le statuizioni dell'art. 17-bis del D.L. 30 marzo 2023, n. 34 che, ai commi 2,3, 4 e 5, dispone:

2. *Con il provvedimento di cui al comma 1 che dispone l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 gli enti territoriali stabiliscono anche:*

a) *il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;*

b) *le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;*

c) *i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;*

d) *il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse*

3. *A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.*

4. *In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.*

5. *Si applicano i commi 240, ove compatibile, 246 e 247 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022.*

CONSIDERATO CHE il D.L. 30 marzo 2023, n. 34, all'art. 17-bis, concede la possibilità anche agli enti territoriali che effettuano la riscossione diretta delle proprie entrate ovvero che l'hanno affidata ai concessionari di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, di applicare la misura del comma 231 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, permettendo ai debitori di estinguere i debiti risultanti da ingiunzioni e da accertamenti esecutivi, senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione.

CONSIDERATO CHE:

- il Comune intende avvalersi dell'istituto di definizione agevolata per i debiti risultanti dai singoli carichi contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 emesse dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 o in avvisi di accertamento disciplinati dal comma 792 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022 possono essere estinti versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione;
- la definizione agevolata consiste nell'estinguere i medesimi debiti senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora compresi quelli dovuti ai sensi del comma 802 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e le somme maturate a titolo di oneri, compresi quelli previsti dal comma 803 lettera a) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione, nel rispetto rigoroso delle scadenze indicate nel regolamento di applicazione dell'istituto in commento;
- nel caso di debiti relativi a sanzioni amministrative diverse da quelle collegate al tributo, è dovuta la violazione e l'estinzione riguarda gli interessi, comunque denominati, compresi quelli dell'art. 27, co. 6, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e le somme maturate a titolo di aggio (oneri di riscossione).

RILEVATA, dalle risultanze amministrative agli atti degli uffici coinvolti nella gestione delle entrate definibili, la presenza di carichi contenuti in ingiunzioni fiscali emesse nel periodo dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, rimosse in forma diretta o mediante ricorso a concessionario, e di accertamenti esecutivi affidati al concessionario alla data del 30 giugno 2022 o divenuti esecutivi al 30 giugno 2022 in caso di riscossione diretta.

ESAMINATA la proposta di *Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 30 marzo 2023, n. 34*, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante, che si compone di n. 9 articoli, formulati in attuazione della potestà ammessa dal citato articolo 17-bis, sviluppato nei seguenti punti:

- Oggetto del regolamento;
- Oggetto della definizione agevolata;
- Procedura per la definizione agevolata;
- Effetti della dichiarazione;
- Versamento degli importi dovuti;
- Perfezionamento della definizione agevolata;
- Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere;
- Definizione agevolata degli importi inclusi in caso di accordi o piani del consumatore /ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore;
- Efficacia del regolamento.

RITENUTO DI avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17-bis mediante applicazione del comma 231 dell'art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di agevolare i debitori di somme iscritte nella fase coattiva gravati di significativi oneri accessori, in considerazione della attuale complessa situazione di difficoltà economica, tenuto conto altresì del beneficio che potrebbe derivare dall'incremento della performance di riscossione sui residui attivi.

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;
- il comma 7 dell'art. 17-bis del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56, il quale stabilisce che: *I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.*

*201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonché, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023.*

RILEVATO CHE il presente provvedimento deve essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici, nonché al soggetto affidatario, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 novembre 1997, n. 446.

ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli:

- in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, resi ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Amministrativo Contabile;
- reso ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dall'Organo di Revisione economico-finanziaria con verbale n. 14 del 27-07-2023, in att;

CON VOTAZIONE UNANIME,

#### DELIBERA

1. DI DICHIARARE la narrativa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche ai sensi dell'art. 3, co. 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. DI AVVALERSI della facoltà prevista dall'art. 17-bis del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56, dando applicazione alle disposizioni del comma 231 dell'art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.
3. DI APPROVARE il *Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 30 marzo 2023, n. 34*, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, composto di n. 9 articoli, riportato in allegato alla presente delibera, per costituirne parte integrante.
4. DI DARE ATTO CHE il provvedimento, in deroga all'art. 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'art. 1, co. 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, all'art. 14, co. 8, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e all'art. 1, co. 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e deve essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici.
5. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1078 del 25/07/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità tecnica firmato dal Responsabile CHIRIVI' ROSSANA in data 25/07/2023.

---

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 1078 del 25/07/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità contabile firmato dal Responsabile CHIRIVI' ROSSANA in data 25/07/2023.

---

**LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Il Presidente  
DIMA COSIMO

Il Segretario Generale  
MEGHA MARIA ELENA

**Regolamento per la definizione agevolata delle  
ingiunzioni fiscali e degli accertamenti  
esecutivi, ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 30  
marzo 2023, n. 34, convertito dalla Legge 26  
maggio 2023, n. 56.**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## SOMMARIO

ARTICOLO	OGGETTO
----------	---------

1	Oggetto del Regolamento
---	-------------------------

---

2	Oggetto della definizione agevolata
---	-------------------------------------

---

3	Procedura per la definizione agevolata
---	----------------------------------------

---

4	Effetti della dichiarazione
---	-----------------------------

---

5	Versamento degli importi dovuti
---	---------------------------------

---

6	Perfezionamento della definizione agevolata
---	---------------------------------------------

---

7	Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere
---	-----------------------------------------------------------------------

---

8	Definizione agevolata degli importi inclusi in caso di accordi o piani del consumatore /ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

9	Efficacia del Regolamento
---	---------------------------

---

## **Articolo 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 17-bis, co. 1, del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni fiscali, di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi, di cui all'art. 1, co. 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 emessi dal Comune di Melendugno.

## **Articolo 2**

### **Oggetto della definizione agevolata**

1. I debiti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 emesse dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 o in avvisi di accertamento disciplinati dal comma 792 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022, in caso di riscossione diretta da parte di chi ha emesso l'avviso stesso, o affidati in carico alla medesima data ad uno dei soggetti previsti dall'art. 52, co. 5, lett. b), del D.Lgs. 15 novembre 1997, n. 446, esclusi i carichi del Comune ceduti a terzi, possono essere estinti versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione

2. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata di cui al comma precedente, sono estinte le somme contenute negli atti sopra richiamati relative alle sanzioni, agli interessi, compresi quelli maturati ai sensi dell'art. 1, co. 802, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed agli oneri di riscossione, inclusi quelli di cui all'art. 1, co. 803, lett. a), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Nel caso di atti relativi a sanzioni amministrative diverse da quelle collegate al tributo, è dovuta la sanzione e l'estinzione riguarda gli interessi, comunque denominati, compresi quelli dell'art. 27, co. 6, della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Sono esclusi dalla definizione agevolata i debiti relativi a:

- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

## **Articolo 3**

### **Procedura per la definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione agevolata di cui al precedente art. 2, il debitore manifesta al Comune la volontà di avvalersi della stessa, rendendo, entro il termine del 31 ottobre 2023, apposita dichiarazione, previa acquisizione del prospetto dei carichi definibili, con le modalità definite dallo stesso.

2. Nella dichiarazione di cui al comma precedente, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Comune entro il termine del 31 gennaio 2024 comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate ed il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dell'ingiunzione fiscale.

## **Articolo 4**

## **Effetti della dichiarazione**

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3:
  - sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza;
  - sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
  - non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
  - non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  - non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

## **Articolo 5 Versamento degli importi dovuti**

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente art. 2 è effettuato in unica soluzione, entro il 29 febbraio 2024 ovvero nel numero massimo di 18 rate, di pari ammontare, con scadenza della prima rata il 29 febbraio 2024 e delle successive alla fine del terzo mese successivo alla scadenza della rata precedente.
2. Nel caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dal 1° marzo 2024, gli interessi al tasso del 2%, in analogia con la definizione agevolata nazionale.
3. Il pagamento delle somme dovute per la definizione viene effettuato secondo le specifiche modalità previste per la relativa entrata.

## **Articolo 6 Perfezionamento della definizione agevolata**

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.
2. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente Regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall'art. 3.
3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

## **Articolo 7 Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere**

1. La facoltà di definizione prevista dal presente Regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento o agli accertamenti esecutivi di cui all'art. 1 del presente Regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi

quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

#### **Articolo 8**

#### **Definizione agevolata degli importi inclusi in caso di accordi o piani del consumatore /ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore**

1. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al presente Regolamento i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito dell'istanza presentata dai debitori ai sensi del Capo II, Sezione Prima, della Legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezioni Seconda e Terza, del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

#### **Articolo 9**

#### **Efficacia del Regolamento**

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 17-bis, co. 7, del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56.